

**FRANCIA*****Conseil d'État, ordonnance n. 445102,445186, 445224 e 445225 del 16 ottobre 2020, Société LC Sport et autres, sulla chiusura dei centri sportivi al chiuso nelle città di Marsiglia e di Aix-en-Provence***

19/10/2020

Con l'obiettivo di limitare la propagazione del virus SARS-Cov-2, con l'ordinanza n. 0180 del 27 settembre u.s., prorogata con un secondo provvedimento dell'11 ottobre, il prefetto della regione Bouches-du-Rhône ha disposto la chiusura al pubblico, fino al 27 ottobre, dei centri sportivi al chiuso, fatta eccezione per i gruppi scolastici, per i minori e per gli sportivi di alto livello.

Varie associazioni sportive chiedevano al giudice dei *référé*s del tribunale amministrativo di Marsiglia, nell'ambito del c.d. *référé-liberté*<sup>1</sup>, di ordinare la sospensione di tali misure giacché, a loro avviso, violavano in maniera grave diverse libertà fondamentali, quali la libertà di circolazione, il diritto di praticare un'attività fisica e la libertà di impresa. Le associazioni ricorrenti sostenevano che tali violazioni fossero manifestamente illegittime, visto che la misura contestata non sarebbe stata né adatta né proporzionata rispetto al suo obiettivo di contenimento dell'epidemia di Covid-19. Con *ordonnance* n. 2007350 del 2 ottobre 2020, il giudice dei *référé*s aveva respinto tale ricorso. Le associazioni ricorrenti avevano, quindi, impugnato la decisione dinanzi al giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* chiedendone l'annullamento.

Con la sentenza passata in rassegna<sup>2</sup>, il *Conseil d'État* ha confermato la decisione del tribunale amministrativo. Ha, infatti, sottolineato che la classificazione di Marsiglia e Aix-en-Provence come zone di allerta massima impone alle autorità pubbliche di adottare tutte le misure idonee per contenere la propagazione del virus SARS-Cov-2.

La Suprema Corte amministrativa ha, inoltre, ricordato che, in base alle conoscenze scientifiche del momento e alle raccomandazioni dell'Alto consiglio della salute pubblica, le attività sportive nei luoghi chiusi sono state riconosciute come luoghi di propagazione attiva del virus.

Per quanto riguarda, invece, la proporzionalità della misura adottata dal prefetto, il *Conseil d'État* ha sottolineato l'impossibilità di individuare singole attività sportive che possano essere praticate senza che la maschera indossata perda la sua capacità di filtraggio, nonché l'impossibilità di attuare regole diverse a seconda del tipo di attività praticata. Non era possibile, per l'autorità prefettizia, adottare altre misure rispetto alla chiusura, comunque provvisoria, di tali centri.

Considerando la necessità di conciliare la libertà di impresa dei professionisti del settore e le libertà fondamentali delle persone che praticano un'attività sportiva in tali centri, con la necessità di

---

<sup>1</sup> Il *référé-liberté* è disciplinato dall'art. L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa.

<sup>2</sup> La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-valide-la-fermeture-des-salles-de-sport-a-marseille-et-aix-en-provence>.

tutelare la salute pubblica, il giudice dei *référés* del *Conseil d'État* ha concluso che le ordinanze del prefetto delle Bouches-du-Rhône non rappresentano una violazione manifestamente illegittima delle libertà invocate. Ha, quindi, rigettato il ricorso.

*Céline Torrisi*